

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3789 del 07/10/2016
Oggetto	CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DELL'AREA DEMANIALE IN SPONDA SX DEL TORRENTE CESUOLA IN LOCALITA' PONTE ABBADESSE, IN COMUNE DI CESENA (FC). CONCESSIONARIO: COMUNE DI CESENA USO PISTA CICLO-PEDONALE - PRATICA. FC14T0067
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3909 del 07/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sette OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena**

---

**OGGETTO:** CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DELL'AREA DEMANIALE IN SPONDA SX DEL TORRENTE CESUOLA IN LOCALITA' PONTE ABBADESSE, IN COMUNE DI CESENA (FC).

CONCESSIONARIO: COMUNE DI CESENA

USO PISTA CICLO-PEDONALE

PRATICA. FC14T0067

VISTE:

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;

- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con particolare riferimento agli articoli 14, 16 e 19;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95;

PRESO ATTO che con istanza corredata degli allegati tecnici, depositata in data 16/09/2014 e registrata al protocollo regionale in pari data al n. PG.2014,0325859, il dirigente del Settore Edilizia Pubblica Gualtierio Bernabini per conto del Comune di Cesena (FC) - cod. fisc. e Part. Iva 00143280402 - con sede a Cesena in piazza del Popolo n. 10, ha chiesto la concessione per occupazione del demanio idrico del torrente Cesuola in sx idrografica in località Ponte Abbadesse del Comune di Cesena (FC), per occupazione con pista ciclo-pedonale;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";

- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;

- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge

finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;

- la D.G.R. 17.03.2003, n. 350 "Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli" e successive modifiche;

- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";

- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";

- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena prot. n. 68886/146 del 14/09/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;

#### VISTE:

- la documentazione aggiuntiva inviata con nota P.G.N 81871/335 del 09/10/2014, e assunta al protocollo regionale PG.2014.0375670 del 15/10/2014, a seguito di richiesta del Servizio Tecnico di Bacino Romagna al fine dell'avvio istruttorio;

- la documentazione integrativa inviata con nota P.G.N 95140/331 del 04/11/2015, e assunta al protocollo regionale PG.2015.0817551 del 09/11/2015, a seguito di richiesta del Servizio Tecnico di Bacino Romagna;

- la nota P.G.N 17860/331 del 09/02/2016 e assunta al protocollo regionale PG.2016.0116324 del 23/02/2016, inviata ad integrazione volontaria;

#### RICHIAMATE:

- la Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2015 art.8 comma 4 che prevede l'esenzione dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

- la Delibera di Giunta Regionale n. 895 del 18 giugno 2007 con la quale è stata prevista l'esenzione del canone agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004;

#### DATO ATTO:

- che l'area oggetto della domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R. n. **294 del 08.10.2014 periodico (Parte Seconda)** e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

- che il richiedente ha presentato copia del mandato n. 9187 dell'importo di € 75,00 intestato alla Regione Emilia-Romagna sul C/C n. 30864 aperto la Banca D'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato -

sezione di Bologna, eseguito in data 06/10/2014 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

- che è stato predisposto lo schema di disciplinare di concessione recante, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni di base cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, finalizzate alla conservazione e alla tutela idraulica e ambientale del bene, ai sensi dell'art. 13 e ss. L.R. 7/2004;

- che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con nota PC.2016.0015446 del 12/07/2016, ha rilasciato il nulla osta idraulico, ritenendo conforme l'utilizzazione prospettata agli strumenti di pianificazione di bacino, e proponendo integrazioni tecniche al disciplinare di concessione;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria:

- che il concessionario rientra nelle casistiche esenti, per le norme poc'anzi richiamate, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale;

- di poter assentire la concessione per una durata non superiore ad anni 19, con le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

- di allegare al presente atto di concessione il disciplinare di concessione redatto da funzionari competenti in materia di Lavori Pubblici, Rischio Idraulico del Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

SU PROPOSTA della Posizione Organizzativa *GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE AREE DEL Demanio Idrico e delle Risorse Idriche* Dott.ssa Geol. Rossella Francia, dell'Unità Operativa del Demanio Idrico sede di Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Forlì-Cesena;

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere al Comune di Cesena (FC) - cod. fisc. e Part. Iva 00143280402- con sede a Cesena (FC) in Piazza del Popolo n.10, l'occupazione di mq. 372 dell'area demaniale in sinistra idrografica del torrente Cesuola, situata in località Ponte Abbadesse in Comune di Cesena (FC) e individuata catastalmente al Foglio 166 antistante i Mappali 152-836-140-150-149, e al Foglio 167 antistante i Mappali 20 e 24 con pista ciclo-pedonale; tale area è individuata nell'elaborato grafico denominato: "tavola n. 3 - *Planimetria, stralcio catastale e piano particellare d'esproprio* - in scala 1:1000", parte integrante del presente atto;

2. che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al 31/12/2034:

3. di dare atto che, per la tipologia d'uso, il pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale da parte degli Enti

Locali risulta esente così come specificato in premessa;

4. di dare atto che l'importo delle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate" delle Entrate del Bilancio Regionale.

5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente;

6. Di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

7. Che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*Il Dirigente di Arpae*

*SAC di Forlì-Cesena*

Arch. Roberto Cimatti\*

- **documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente**

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica n. **FC14T0067** a favore del comune di Cesena cod. fisc. e partita I.V.A. 00143280402, con sede in Cesena (FC) Piazza del Popolo n. 10.

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione di mq. 372 di terreno demaniale del torrente Cesuola, in sinistra idrografica, mediante la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale nel tratto compreso tra il ponte di via Padre Genocchi ed il ponte delle Abbadesse. L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata nella tavola n. 3 "Planimetria, stralcio catastale e piano particellare d'esproprio" in scala 1:1000.

L'occupazione demaniale e le opere e saranno eseguite in conformità all'elaborato grafico parte integrante del presente atto, oltre agli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni sotto riportate.

### **Articolo 2**

#### **CANONE, DEPOSITO CAUZIONALE E DURATA DELLA CONCESSIONE**

Il Concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale in virtù dell'applicazione della D.G.R. 895/2007 agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004.

Il Concessionario è esentato dal versamento della cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori in quanto Ente pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La concessione avrà validità sino al 31/12/2034.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

### **Articolo 3**

#### **PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE**

I lavori dovranno iniziare entro 365 dalla data di adozione della determina di concessione e terminare entro i successivi 365 giorni. Dovrà essere data comunicazione formale, anche per le vie brevi, della data di inizio e di fine lavori.

L'Agenzia concedente sorveglierà l'esecuzione dei lavori e potrà prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità operative che riterrà necessario per la tutela del regime idraulico del corso d'acqua.

L'area medesima e l'adiacente alveo dovranno essere mantenuti puliti e sgombri da qualsiasi tipo di materiale. E' proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.

La manutenzione, la pulizia dell'area oggetto di concessione e la rimozione di ostruzioni in alveo sono a carico del concessionario. Il taglio delle erbe della pertinenza idraulica, dal ciglio della scarpata

esterno al bordo acqua e per tutta la sua estensione, dovrà eseguirsi almeno due volte all'anno. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata a questa Agenzia.

L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio.

La pavimentazione della pista ciclo-pedonale dovrà consentire in ogni momento il transito di macchine operative pesanti come gli escavatori cingolati impiegati da ARPCIV nella manutenzione del corso d'acqua. A riguardo eventuali danni che si dovessero accertare alla sovrastruttura ed alla pavimentazione restano a carico del Concessionario.

Al fine di garantire l'operatività dei mezzi sopra indicati la distanza tra le recinzioni private ed il ciglio superiore sx dell'alveo dovrà mantenersi non inferiore a m. 5,00, conformemente al progetto presentato.

Il Comune dovrà adeguare gli strumenti di protezione civile predisponendo una specifica sezione del Piano di Protezione Civile che indichi le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena. In particolare la procedura si dovrà attivare in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità. Le disposizioni del piano dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità.

Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di ARPCIV.

Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

Sono a carico della Ditta concessionaria sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dall'Agenzia concedente e secondo le indicazioni che verranno impartite.

#### **Articolo 4**

##### **OPERE POSTE ALL'ESTERNO DELL'AREA DEMANIALE**

Si rilascia nulla-osta, ai soli fini idraulici ed ai sensi dell'art. 96 del R.D. 523/1904, per la realizzazione delle opere previste all'esterno dell'area demaniale fluviale, da eseguirsi in conformità agli elaborati progettuali allegati al presente Atto. Prima

dell'inizio dei lavori dovranno essere acquisite le autorizzazioni delle Amministrazioni Pubbliche previste dalla vigente normativa.

## **Articolo 5**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

L'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti assentiti con la concessione. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

L'Agenzia concedente ha facoltà in qualunque momento di provvedere alla manutenzione e alla pulizia dell'area oggetto di concessione qualora lo ritenesse opportuno, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna.

L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totale a carico del Concessionario, restando

inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito

Il Concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**